

# COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE . N° 26 del 31 Gennaio 2008

## IL SINDACO

### Premesso :

- **Che**, l'ormai imminente periodo del Carnevale ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti di taluni sconsiderati, i quali, muniti di uova, estintori, "bombolette spray, buste, palloncini gonfiabili ed altri simili contenitori, lanciano sostanze imbrattanti contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale;
- **Che**, tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;
- **Che** il D. Lgs. 30.4.1992 nr 285 fa divieto di "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, con la conseguente applicazione, al contravventore, della sanzione amministrativa stabilita dall'articolo citato;
- **Che** il D. Lgs. 152/2006, proibisce "l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo con la conseguente applicazione, al contravventore, della sanzione amministrativa stabilita dal D. Lgs. citato;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere, per la parte di competenza, alla adozione di provvedimenti urgenti che valgano, nella attuale situazione, a prevenire l'insorgenza di pericoli per l'incolumità dei cittadini;

### VISTI:

- l'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 nr 267;
- il D. Lgs. 30.4.1992 nr 285;
- il D. Lgs. 152/2006;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

## ORDINA

che, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e sino alle ore 22,00 del 5 febbraio 2008, sia fatto divieto a chiunque di gettare in luogo pubblico, ovvero lanciare contro passanti o veicoli in transito sulla pubblica via, sostanze imbrattanti o che possano recare danno alle persone, uova ed altri corpi contundenti, materiale di qualsiasi genere, nonché di portare, senza giustificato motivo, estintori, "bombolette spray, buste, palloncini gonfiabili ed altri simili recipienti.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 nr 267, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, oltre al sequestro del materiale, la sanzione amministrativa pecuniaria di **50,00 euro**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o dall'informazione al pubblico che sarà data mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali, nonché mediante altre forme più idonee per l'informazione dei cittadini.

Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene inviata, per conoscenza, al Prefetto della Provincia di Salerno.

*Dalla Residenza Municipale.*

Capaccio li 31 Gennaio 2008

IL SINDACO  
pl.a. Pasquale Marino

### Comunicazione:

- Comando Polizia Municipale di Capaccio
- Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo
- Stazione Corpo Forestale di Foce Sele
- Comando Nucleo Guardia di Finanza di Agropoli

11-11-11

11-11-11

